



# **COMUNE DI MONCALVO**

## **Provincia di Asti**

### **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE**

Approvato nel nuovo testo con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2020

## INDICE

<b>Titolo I – Disposizioni generali</b>	pag. 4
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del Regolamento	pag. 4
Art. 2 – Definizione delle entrate	pag. 4
Art. 3 – Forme di gestione	pag. 4
<b>Titolo II – Entrate tributarie</b>	pag. 5
<b>Capo I – Diritti del contribuente – Stesura delle norme – Rapporti con il contribuente</b>	pag. 5
Art. 4 – Statuto del contribuente	pag. 5
Art. 5 – Chiarezza delle norme regolamentari	pag. 6
Art. 6 – Certezza delle norme	pag. 6
Art. 7 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali	pag. 6
Art. 8 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti	pag. 6
Art. 9 – Rapporti con associazioni, Caaf e ordini professionali	pag. 7
Art. 10 – Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi	pag. 7
Art. 11 – Assistenza al contribuente	pag. 7
<b>Capo II – Ravvedimento ed esimenti</b>	pag. 7
Art. 12 – Oggetto	pag. 7
Art. 13 – Cause ostative	pag. 7
Art. 14 – Ravvedimento del contribuente	pag. 8
Art. 15 - Esimenti	pag. 9
<b>Capo III – Diritto di interpello</b>	pag. 9
Art 16 - Oggetto	pag. 9
Art. 17 – Materie oggetto di interpello	pag. 9
Art. 18 – Procedura ed effetti	pag. 9
Art. 19 – Legittimazione e presupposti	pag. 10
Art. 20 – Contenuto delle istanze	pag. 10
Art. 21 – Inammissibilità delle istanze	pag. 11
<b>Capo IV – Accertamento con adesione</b>	pag. 11
Art. 22 – Oggetto dell’adesione	pag. 11
Art. 23 – Ambito dell’adesione	pag. 12
Art. 24 - Competenza	pag. 12
Art. 25 – Attivazione del procedimento	pag. 12
Art. 26 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio	pag. 12
Art. 27 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 13
Art. 28 – Svolgimento del contraddittorio	pag. 13
Art. 29 – Contenuto dell’atto di accertamento con adesione	pag. 13
Art. 30 – Esito negativo del procedimento	pag. 14
Art. 31 – Perfezionamento, effetti della definizione e modalità di pagamento	pag. 14
Art. 32 – Conciliazione giudiziale	pag. 14
<b>Capo V – Reclamo e mediazione</b>	pag. 15

Art. 33 – Oggetto	pag.	15
Art. 34 - Effetti	pag.	15
Art. 35 - Competenza	pag.	16
Art. 36 - Valutazione	pag.	16
Art. 37 – Perfezionamento e sanzioni	pag.	17
<b>Capo VI - Autotutela</b>	pag.	17
Art. 38 – Esercizio dell'autotutela	pag.	18
Art. 39 - Effetti	pag.	18
<b>Capo VII – Dilazione su titolo semplice</b>	pag.	19
Art. 40 – Oggetto	pag.	19
Art. 41 – Richiesta e criteri di ammissione	pag.	19
<b>Capo VIII – Rimborsi – Compensazione – Misura interessi – Importi minimi - Agevolazioni</b>	pag.	20
Art. 42 - Rimborsi	pag.	20
Art. 43 – Accollo del versamento	pag.	21
Art. 44 - Compensazione	pag.	21
Art. 45 - Interessi	pag.	21
Art. 46 – Importi minimi di versamento, accertamento e rimborso	pag.	22
Art. 47 – Agevolazioni e sospensione dei termini di versamento	pag.	22
<b>Titolo III – Entrate extratributarie</b>	pag.	23
Art. 48 – Rapporti con i cittadini	pag.	23
Art. 49 – Soggetti responsabili delle entrate extratributarie	pag.	23
Art. 50 – Attività di verifica e accertamento dei soggetti responsabili	pag.	23
Art. 51 – Rimborsi delle entrate extratributarie	pag.	23
Art. 52 – Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato	pag.	24
Art. 53 – Esercizio dell'autotutela	pag.	24
<b>Titolo IV – Accertamento esecuti e Riscossione coattiva delle entrate comunali</b>	pag.	25
Art. 54 - Oggetto	pag.	25
Art. 55 – Accertamento esecutivo tributario	pag.	25
Art. 56 – Accertamento esecutivo patrimoniale	pag.	26
Art. 57 – Riscossione coattiva	pag.	27
Art. 58 – Interessi moratori e oneri di riscossione	pag.	27
Art. 59 – Dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo	pag.	27
Art. 60 – Rateizzazione somme poste in riscossione coattiva con Agenzia delle Entrate - Riscossione	pag.	29
Art. 61 – Discarico per crediti inesigibili	pag.	30
<b>Titolo V – Disposizioni finali ed entrata in vigore</b>	pag.	30
Art. 62 – Disposizioni finali	pag.	30
Art. 63 – Entrata in vigore	pag.	30

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, la dilazione di pagamento, la compensazione, la determinazione degli importi minimi per il versamento e il rimborso, la misura degli interessi, l'accertamento esecutivo, le regole generali per la riscossione coattiva ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate del Comune di Moncalvo;
3. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
4. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento.
5. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

### **ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
  - le entrate tributarie;
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - le entrate derivanti da canoni d'uso;
  - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
  - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
  - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
  - le entrate derivanti da oneri concessori;
  - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
  - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

### **ART. 3 - FORME DI GESTIONE**

1. La gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, che ricomprende tutte le attività con l'esclusione della riscossione coattiva, è effettuata direttamente dal Comune.
2. In base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane,

finanziarie e strumentali, la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali è stata affidata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della Legge n. 225/2016, ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche (Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia Spa) con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27/07/2017, integrata con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2020.

3. Il Consiglio comunale può determinare forme diverse di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. In ogni caso la scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità. L'affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.
4. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Responsabile del Servizio. Il Funzionario Responsabile del tributo e il responsabile dell'entrata curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, i responsabili delle entrate comunali si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
5. In caso di affidamento a terzi, la responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi è degli stessi affidatari, secondo quanto previsto nella convenzione di affidamento o di concessione.
6. La riscossione ordinaria di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, viene svolta, nel rispetto delle modalità previste dalla Legge, in forma diretta dal Comune sul proprio conto di Tesoreria o su conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria dell'Ente o tramite il sistema bancario, anche mediante modello F24, o mediante accrediti elettronici o tramite altri canali che agevolino gli adempimenti degli utenti/contribuenti, inclusa la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale). Tutte le modalità di pagamento di cui al presente comma devono comunque essere coordinate con le disposizioni normative vigenti in materia di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione. In caso di affidamento a terzi delle attività di riscossione, come previsto al precedente comma 3, rimane in capo al Comune la materiale percezione dei crediti riscossi.

## **TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE**

### **CAPO I – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - STESURA DELLE NORME -**

#### **RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE**

#### **ART. 4 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, c. 1, le norme del presente Regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Con il presente Regolamento vengono altresì disciplinati gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle

disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

#### **ART. 5 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto normato dal presente regolamento.

#### **ART. 6 - CERTEZZA DELLE NORME**

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

#### **ART. 7 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI**

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
  - servizio di front office e on line;
  - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
  - pubblicazione di documenti e informazioni di interesse dei contribuenti sul sito web istituzionale;
  - affissione manifesti, comunicati su canali informatici, o avvisi alla cittadinanza.
2. Presso l'ufficio tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Moncalvo.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

#### **ART. 8 - SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 4-septies D.L. 34/2019 che ha modificato l'art. 6 Legge 212/2000, il Comune garantisce che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria; garantisce inoltre che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

## **ART. 9 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI**

1. Il Comune fornisce ai centri di assistenza fiscale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali adeguate informazioni dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

## **ART. 10 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI**

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

## **ART. 11 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE**

1. Il Comune fornisce, su richiesta dell'interessato, assistenza al contribuente che necessita di supporto per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione: compilazione dei modelli di versamento, compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente, guida al ravvedimento operoso.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per operazioni.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

## **CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI**

### **ART. 12 – OGGETTO**

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

### **ART. 13 - CAUSE OSTATIVE**

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

## **ART. 14 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Nel sistema sanzionatorio tributario, l'articolo 13 del D. Lgs. 472/97 disciplina la possibilità concessa al contribuente di ravvedersi in caso di versamento tardivo pagando, contestualmente al versamento, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base. Per il ravvedimento operoso si applicano le disposizioni cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, modificato dall'art. 10-bis, D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019.
2. Dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019, con l'abrogazione del comma 1bis, art. 1, D.Lgs. n. 472/1997, tutti i tributi comunali godono del ravvedimento cosiddetto "lunguissimo", pertanto, nel caso in cui vengano versati oltre il termine ordinario, e sempre che il comune non abbia già avviato l'azione di accertamento, il contribuente potrà evitare la sanzione piena del 30% calcolando e versando contestualmente al tributo la misura sanzionatoria prevista, che risulta articolata sulla base del periodo di applicazione. Le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 124/2019.
3. La sanzione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, è ridotta:
  - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. In sede di versamento l'importo totale deve



essere inglobato con il tributo dovuto. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento.

#### **ART. 15 - ESIMENTI**

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
4. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente che le ha percepite.

### **CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO**

#### **ART. 16 - OGGETTO**

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Moncalvo.

#### **ART. 17 - MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO**

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

#### **ART. 18 - PROCEDURA ED EFFETTI**

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a

condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata al Servizio Tributi, delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

#### **ART. 19 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI**

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

#### **ART. 20 - CONTENUTO DELLE ISTANZE**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale, l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
  - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o

speciale incaricato. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

## **ART. 21 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE**

1. Le istanze di cui sono inammissibili se:
  - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a) e c);
  - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

## **CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **ART. 22 - OGGETTO DELL'ADESIONE**

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 218/1997 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni sull'obbligo di contraddittorio preventivo indicate nell'art. 5-ter dello stesso D.Lgs. 218/1997, introdotto dall'art. 4-octies del D.L. 34/2019.

## **ART. 23 - AMBITO DELL'ADESIONE**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

## **ART. 24 - COMPETENZA**

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

## **ART. 25 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

## **ART. 26 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

## **ART. 27 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

## **ART. 28 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

## **ART. 29 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

## **ART. 30 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale, dandone tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

## **ART. 31 - PERFEZIONAMENTO, EFFETTI DELLA DEFINIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
3. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
5. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
6. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
7. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
8. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
9. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'avviso di accertamento c.d. "secondario", di cui al comma 792, art. 1, lett. a) Legge 160/2019.

## **ART. 32 – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è

autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

## **CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE**

### **ART. 33 – OGGETTO**

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal comma 2.
2. Ai sensi del predetto articolo 17 bis, per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, importo così fissato dall'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, applicabile agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

### **ART. 34 – EFFETTI**

1. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 devono indicare il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria e le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati: l'ufficio competente, l'oggetto del procedimento promosso, il responsabile preposto all'esame del reclamo e della mediazione competente anche all'adozione dell'atto finale, la data entro la quale deve concludersi il procedimento.
3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
6. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17bis del D.Lgs. 546/92.

## **ART. 35 – COMPETENZA**

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è individuato dal Sindaco con apposito Decreto e deve essere un soggetto diverso dal responsabile del servizio che ha curato l'istruttoria e l'emissione dell'atto reclamabile e mediabile.
2. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

## **ART. 36 – VALUTAZIONE**

1. La valutazione del ricorso-reclamo, svolta dal responsabile della mediazione tributaria dovrà incidere sulla disamina "estimativo - giuridica" del fatto oggetto di imposizione, in relazione al grado di incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il responsabile della mediazione tributaria adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a) l'accoglimento totale del reclamo;
  - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
  - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
  - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, il Comune può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
4. Qualora il Comune ritenga di accogliere integralmente l'istanza presentata dal contribuente, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza altre formalità.
5. Qualora le censure avanzate dal contribuente siano ritenute condivisibili, il Comune può convenire sulla proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente, oppure, dopo avere attivato il contraddittorio, proporre una propria mediazione completa della rideterminazione della pretesa.
6. Parte necessaria ed imprescindibile dell'accordo sarà la motivazione che ha indotto le parti alla definizione consensuale della controversia.
7. In caso di rigetto del reclamo, nel provvedimento di diniego verranno ribadite le ragioni, di fatto e di diritto, già costituenti elementi fondamentali della pretesa tributaria, contenuti nell'avviso di accertamento emesso, e verranno descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione, anche in sede di contraddittorio.
8. I provvedimenti adottati in esito al procedimento amministrativo di mediazione non sono impugnabili e sono notificati al contribuente nelle forme previste dalla disciplina normativa vigente.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti della proposizione del ricorso.



## **ART. 37 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI**

1. Nel caso le parti pervengano ad un accordo con accoglimento della proposta di mediazione, viene sottoscritto l'accordo di mediazione.
2. L'accordo deve contenere:
  - l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accordo;
  - l'indicazione degli importi risultanti dalla mediazione a titolo di tributo, sanzioni e interessi;
  - la modalità di pagamento e l'eventuale piano di rateazione.
3. La mediazione, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo delle somme dovute, ovvero della prima rata in caso di rateazione.
4. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
6. Con il perfezionamento della mediazione, la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento emesso dal Comune è definita nella misura fissata dall'accordo di mediazione. Anche nel caso di versamento dilazionato, con il pagamento della prima rata l'atto originariamente impugnato perde efficacia.
7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
8. Nel caso in cui la mediazione si concluda con l'accordo tra le parti le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se le parti si accordano per l'intero pagamento dell'imposta accertata.
9. Nell'ipotesi in cui non siano pagate le rate successive alla prima si attivano le procedure di riscossione coattiva per l'importo dovuto sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'avviso di accertamento c.d. "secondario", di cui al comma 792, art. 1, lett. a) Legge 160/2019.
10. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'avviso di accertamento c.d. "secondario", di cui al comma 792, art. 1, lett. a) Legge 160/2019.

## **CAPO VI - AUTOTUTELA**

## **ART. 38 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 2-quater del D.L. 564/1994, come modificato dal D.Lgs. 159/2015 e dal decreto del Ministero delle finanze 37/1997.
2. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, a seguito di valutazione obiettiva ed imparziale, all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
  - vi è pendenza di giudizio;
  - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
9. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia.

## **ART. 39 – EFFETTI**

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

## CAPO VII - DILAZIONE SU TITOLO SEMPLICE

### ART. 40 - OGGETTO

1. Il presente Capo disciplina le forme di dilazione c.d. “breve” che il Comune può concedere sugli importi dei tributi liquidati d’ufficio, basati su un titolo di riscossione semplice (es. avvisi o solleciti).
2. Sono ammessi a dilazione gli importi richiesti prima della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo.
3. La concessione della rateizzazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi.

### ART. 41 - RICHIESTA E CRITERI DI AMMISSIONE

1. Su specifica domanda del contribuente, il funzionario responsabile del tributo può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole e criteri:
  - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà economica la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
  - b) l’importo minimo per accedere alla dilazione è pari a:
    - 50,00 euro, per le persone fisiche;
    - 100,00 euro, per le persone giuridiche;
  - c) l’articolazione delle rate mensili è in funzione delle fasce di debito:
    - da 50,00 a 100,00 euro: due rate mensili;
    - da 100,01 a 500,00 euro: fino a dieci rate mensili;
    - da euro 500,01 a euro 5.000,00: da undici a quindici rate mensili;
    - oltre euro 5.000,00: da sedici a diciotto rate mensili.
2. Ai fini della concessione della rateizzazione, la domanda dell’interessato deve essere supportata da elementi descrittivi la temporanea situazione di difficoltà economica. Lo stato temporaneo di difficoltà può essere collegato anche a un blocco di liquidità come accade in caso di blocco dei conti dovuta a una successione o alla perdita di un socio.
3. Per debiti di importo non superiore a 20.000,00 euro l’istanza di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, le condizioni lavorative del debitore e dei componenti del nucleo familiare. In caso di importi superiori a 20.000,00 euro si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l’Agente nazionale della riscossione (AdER).
4. Il funzionario responsabile del tributo deve fondare la sua decisione in merito alla concessione della rateizzazione sulla valutazione di quanto indicato nella richiesta dell’interessato e, all’occorrenza, anche su una valutazione complessiva dello stato patrimoniale e reddituale conoscibile dalle banche dati a sua disposizione. Qualora ritenuto necessario ai fini della valutazione, il funzionario responsabile del tributo può richiedere al contribuente l’ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre

dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

5. Il funzionario responsabile del tributo stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti delle fasce di debito indicati al precedente comma 1, lettera c) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
6. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, maggiorato di un punto percentuale.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di rateizzazione con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.
9. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c) del comma 1 che, comunque, non devono superare diciotto rate mensili.
10. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (ad esempio blocco del conto corrente per successione).
11. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
12. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. Su richiesta del debitore, il funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 lett. c), può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
13. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato. Per il recupero delle somme ancora dovute si procederà ai sensi di quanto disciplinato al Titolo IV del presente regolamento.

## **CAPO VIII – RIMBORSI – COMPENSAZIONE - MISURA INTERESSI - IMPORTI MINIMI - AGEVOLAZIONI**

### **ART. 42 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui sia stato notificato al contribuente un avviso di accertamento in relazione alla medesima entrata, si procede alla compensazione del debito.

#### **ART. 43 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO**

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - generalità e codice fiscale dell'accollante;
  - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

#### **ART. 44 - COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi, con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi posti in riscossione coattiva.
7. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 2.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.

#### **ART. 45 - INTERESSI**

1. La misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di tre punti percentuale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La misura annua degli interessi applicati per il rimborso ai contribuenti di importi versati e non dovuti è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di tre punti percentuale, con decorrenza dalla data di pagamento fino alla liquidazione del rimborso.
3. La misura degli interessi da dilazione c.d. "breve", di cui ai precedenti artt. 40 e 41, è pari al tasso di

interesse legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, vigente alla data di presentazione della richiesta di dilazione, maggiorato di un punto percentuale.

4. La misura degli interessi da dilazione a seguito di accertamenti esecutivi, di cui al successivo art. 59, è pari al tasso di interesse legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, vigente alla data di presentazione della richiesta di dilazione, maggiorato di due punti percentuale, da applicare sull'importo del tributo.
5. La misura degli interessi da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al tasso di interesse legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dalla data di scadenza del versamento
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 46 – IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO, ACCERTAMENTO E RIMBORSO**

1. Non sono dovuti i versamenti effettuati in via ordinaria qualora l'importo complessivo dovuto per l'intero anno risulti inferiore a euro cinque, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dai regolamenti di disciplina delle singole entrate. Tale importo non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Il predetto importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per ogni anno, e non alle singole rate di acconto e di saldo. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono essere sempre eseguiti.
2. In considerazione delle attività di verifica e istruttorie, non si procede all'emissione di avvisi di accertamento in caso di importi inferiori ad euro dodici. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo, comprensivo delle eventuali sanzioni e interessi gravanti sul tributo, sia inferiore ad euro quindici.
4. Non si procede al rimborso qualora l'importo risulti inferiore ad euro dodici, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dai regolamenti di disciplina delle singole entrate.

#### **ART. 47 - AGEVOLAZIONI E SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL VERSAMENTO**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, Legge n. 549/1995, il Comune può deliberare delle agevolazioni sui tributi di competenza, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, fatte salve eventuali quote riservate allo Stato. La delibera dovrà contenere l'individuazione delle vie e delle piazze interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento dell'agevolazione. Nelle more dell'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente rimborsati d'ufficio dal Comune.
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul

normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da tali eventi, purchè tale sospensione o differimento non sia in contrasto con le leggi vigenti e fatte salve le scadenze di pagamento di quote riservate allo Stato.

### **TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

#### **ART. 48 - RAPPORTI CON I CITTADINI**

1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **ART. 49 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo. Agli stessi competono le attività di accertamento di cui al successivo art. 56.

#### **ART. 50 – ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DEI SOGGETTI RESPONSABILI**

1. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata effettuano le attività di verifica e di accertamento e contestano, inizialmente, il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante una richiesta di adempimento regolarmente notificata all'utente ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato.
2. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
3. In caso di mancato pagamento del credito entro i termini indicati nella richiesta di cui al precedente comma 1, il responsabile dell'entrata procederà al recupero della somma notificando un atto di accertamento esecutivo, secondo quanto indicato nel Titolo IV del presente Regolamento.

#### **ART. 51 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

#### **ART. 52 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli avvisi di accertamento.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

#### **ART. 53 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
  - vi è pendenza di giudizio;



- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
- 6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
- 7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
- 8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## **TITOLO IV – ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

### **ART. 54 - OGGETTO**

1. Il presente titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto di quanto disposto dai commi da 792 a 804, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dalla disciplina normativa sopra citata.
3. L'attività di accertamento, nonché quella istruttoria di controllo e verifica, è effettuata dal Comune tramite il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale.
4. In base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, l'attività relativa alla riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, è affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225, la quale eserciterà le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 792, Legge 160/2019 e dal DPR 602/1973.
5. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli accertamenti tributari e patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020 relativi ad annualità di recupero precedenti.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
7. Le disposizioni del presente titolo, fatte salve specifiche e inderogabili norme di legge, prevalgono rispetto a specifici regolamenti comunali disciplinanti la singola entrata, ivi inclusi tributi non più in vigore, ma comunque ancora possibile oggetto di accertamento e riscossione coattiva.
8. Per le entrate extratributarie non incluse nella nuova disciplina sull'accertamento esecutivo e la riscossione coattiva di cui al comma 792, art. 1, Legge 160/2019, rimangono valide le specifiche disposizioni di legge in materia.

### **ART. 55 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame

del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati, secondo le modalità previste dalla legge, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1, emessi dal 1° gennaio 2020, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 792, lett. a), della Legge 160 del 27/12/2019 e devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 2 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

#### **ART. 56 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui è stata inviata al debitore la richiesta di pagamento di cui al precedente art. 50, c. 1, e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. Gli accertamenti esecutivi patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020 sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 792, lett. a), della Legge 160 del 27/12/2019 e devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **ART. 57 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata per il Comune di Moncalvo è Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A., al quale è stata affidata l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, come indicato al precedente art. 3, comma 2.
5. La riscossione coattiva dei crediti derivanti da avvisi di accertamento tributari notificati prima del 01/01/2020, è effettuata a mezzo ruolo tramite il soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia SpA), nel rispetto della cadenza temporale prevista dall'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale impone di notificare il titolo esecutivo (cartella) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

## **ART. 58 – INTERESSI MORATORI E ONERI DI RISCOSSIONE**

1. Ai sensi del comma 792, art. 1, lettera i) della Legge n. 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, escluso le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, richieste con gli atti di cui ai precedenti artt. 55 e 56, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, e fino alla data dell'adempimento, si applicano gli interessi di mora previsti per la riscossione mediante Agenzia delle Entrate Riscossione, nella misura indicata dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.
2. All'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i..

## **ART. 59 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria ed extratributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale, su specifica domanda dell'interessato, da presentarsi prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione delle somme da riscuotere, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica e tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019, la dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole,:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà economica la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
  - b) l'importo minimo per accedere alla dilazione è pari a:
    - 50,00 euro, per le persone fisiche;
    - 100,00 euro, per le persone giuridiche;
  - c) l'articolazione delle rate mensili è in funzione delle fasce di debito:
    - da 50,00 a 100,00 euro: due rate mensili;
    - da 100,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
    - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
    - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
    - oltre euro 6.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili.
2. Ai fini della concessione della rateizzazione, la domanda dell'interessato deve essere supportata da elementi descrittivi la temporanea situazione di difficoltà economica. Lo stato temporaneo di difficoltà può essere collegato anche a un blocco di liquidità come accade in caso di blocco dei conti dovuta a una successione o alla perdita di un socio. In caso di comprovata e grave difficoltà economica, non correlata a particolari situazioni temporanee, tale da rappresentare un fondato pericolo per la riscossione, non viene concessa la dilazione e si procede secondo quanto indicato all'art. 57, c. 3.
  3. Per debiti di importo non superiore a 20.000,00 euro la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta le condizioni di temporanea ed obiettiva e le condizioni lavorative del debitore e dei componenti del nucleo familiare. In caso di importi superiori a 20.000,00 euro, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (AdER).
  4. Il funzionario responsabile del tributo, o il responsabile dell'entrata patrimoniale, deve fondare la sua decisione in merito alla concessione della rateizzazione sulla valutazione di quanto indicato nella richiesta dell'interessato e, all'occorrenza, anche su una valutazione complessiva dello stato patrimoniale e reddituale conoscibile dalle banche dati a sua disposizione. Qualora ritenuto necessario ai fini della valutazione, il funzionario responsabile del tributo, o il responsabile dell'entrata patrimoniale, può richiedere al debitore l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
  5. Il funzionario responsabile del tributo, o il responsabile dell'entrata patrimoniale stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti delle fasce di debito indicate al precedente comma 1, lett. c) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
  6. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, maggiorato di due punti percentuale.
  7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
  8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di rateizzazione con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.
  9. Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000,00 euro, il funzionario responsabile del tributo, o il

responsabile dell'entrata patrimoniale, può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, qualora il piano originario ne prevedesse meno di venticinque, oppure dodici rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 16. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
11. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c), comma 1.
12. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (ad esempio blocco del conto corrente per successione).
13. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
14. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. Su richiesta del debitore, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 lett. c), può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
15. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati gli interessi di cui al precedente comma 6.
16. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle dilazioni su somme richieste con gli avvisi di accertamento tributari emessi in data antecedente il 1° gennaio 2020, non ancora iscritte a ruolo.

#### **ART. 60 – RATEIZZAZIONE SOMME POSTE IN RISCOSSIONE COATTIVA CON AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. 46/99 e nell'art. 19 del D.P.R. 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.
2. In caso di richieste di rateizzazione riferite a importi iscritti o ancora iscrिवibili a ruolo coattivo, le stesse devono essere presentate, come indicato nel precedente comma 1, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

#### **ART. 61 - DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

##### **ART. 62 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 28/02/2000.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

##### **ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.